



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**LA FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E**

**BIODINAMICA (FederBio)**

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

La Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica (di seguito **FederBio**), con sede legale in Bologna, Piazza dei Martiri n, 1, con C.F. 97111470155 e Partita IVA 02252171208, rappresentato da Maria Grazia Mammuccini, che agisce in qualità di Presidente della stessa, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Associazione

e

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante Prof. Mario Pezzotti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

**Premesso che**

A) FederBio:

è un'associazione a vocazione interprofessionale del settore biologico e

biodinamico nazionale che associa organizzazioni di rappresentanza di imprese agricole, di trasformazione, di distribuzione e dei servizi di livello nazionale e regionale.

In relazione a ciò FederBio è la più rappresentativa e articolata organizzazione del settore biologico e biodinamico in Italia e fra i propri scopi sociali vi sono:

- stimolare la conoscenza reciproca degli organismi aderenti, coordinarne le iniziative allo scopo di rafforzare la capacità operativa per gli intenti comuni;
- rappresentare e tutelare a livello nazionale e internazionale le basi comuni del biologico italiano;
- proporre al legislatore norme per la tutela e lo sviluppo del settore;
- promuovere presso il consumatore la conoscenza e la diffusione della cultura e del prodotto da agricoltura biologica;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e la definizione di standard comuni;
- promuovere ed attivare servizi per il settore;
- promuovere una politica di valorizzazione e sostegno dell'agricoltura biologica in Italia e all'estero;
- verificare l'applicazione corretta degli standard comuni e dei sistemi di certificazione in sintonia con l'evoluzione legislativa italiana e comunitaria; a tal fine adotta un Codice di Autodisciplina vincolante per gli associati.

FederBio è componente del Tavolo agricoltura biologica presso il MASAF e componente della cabina di regia ministeriale sulla ricerca in agricoltura biologica oltre che del Tavolo di partenariato per il Piano Strategico Nazionale

per la PAC e della cabina di regia del Piano Sementiero Nazionale e di quella per la PSA istituita dal Commissario straordinario.

FederBio è socio fondatore di ACCREDIA e componente del Comitato di Indirizzo e Garanzia dell'Ente unico nazionale di accreditamento oltre che del gruppo di lavoro che sovrintende il DT 16 in materia di prodotti biologici.

FederBio ha attivato un Comitato Tecnico a cui partecipano esperti di tutti gli ambiti coperti dalla normativa unionale di settore e anche appartenenti a organizzazioni, enti e amministrazioni esterni alla federazione.

FederBio ha approvato uno standard per la zootecnia biologica denominato "*High Welfare FederBio*" in coerenza con i principi e le norme di allevamento biologico di cui al Reg. UE 2018/848 allo scopo di contribuire a rendere più rigorosa e coerente l'applicazione in Italia di questa normativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, FederBio può promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, normativi e di sostenibilità economica afferenti all'allevamento con metodo biologico del bestiame da reddito, anche in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici, Istituti di sperimentazione e ricerca ed Università e nell'ambito dell'Osservatorio SANA a cui partecipa assieme a ISMEA, ICE, AssoBio e Bologna Fiere;

B) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del

	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
	(MASAF) e è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,	
	amministrativa e finanziaria;	
	- ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare,	
	agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli	
	alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria;	
	- valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e	
	l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di	
	promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile, incluso lo sviluppo	
	di modelli innovativi in agricoltura biologica;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali in	
	campo agricolo e agroalimentare e favorisce il processo di trasferimento dei	
	risultati ottenuti alle imprese;	
	- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,	
	nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;	
	- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di	
	qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali,	
	favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di	
	ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale,	
	nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese	
	del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;	
	- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con	
	le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli	

d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

C) In tale quadro le Parti concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, iniziative ed azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca e del trasferimento tecnologico, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e a favorire il collegamento verso le imprese e i centri tecnologici connessi con le Università ed i Centri di ricerca.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Finalità**

La collaborazione fra FederBio e CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- condividere la rete dei Centri di ricerca rafforzandone l'attività nell'ambito del metodo biologico, puntando su vocazioni e specializzazioni particolarmente sviluppate dal sistema dell'offerta scientifica;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore biologico e per le filiere di prodotto o gli ambiti più strategici per il territorio nazionale, favorendo la possibilità di partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private ivi localizzate alle rispettive azioni di supporto alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale ed allo sviluppo precompetitivo;

- offrire un ambiente e strumenti idonei per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze a partire dai risultati prodotti dalle attività di ricerca;
- promuovere il diretto coinvolgimento del mondo imprenditoriale e delle sue rappresentanze che fanno parte del sistema FederBio nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione;
- integrare le attività di ricerca precompetitiva al fine di costituire un serbatoio-incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca nel settore biologico;
- collaborare alla definizione dei progetti di alta formazione;
- collaborare alla pianificazione di una rete di consulenza avanzata per supportare le imprese nei processi di conversione e sviluppo con metodo biologico,
- promuovere luoghi di elaborazione, scambio e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione del metodo biologico attraverso il sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura, identificato comunemente dall'acronimo inglese AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

### **Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche**

Il CREA e FederBio, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo nell'ambito del metodo biologico, finalizzati ai bisogni sociali ed economici del territorio nazionale.

La collaborazione fra il CREA e FederBio sarà caratterizzata prioritariamente dalla promozione e attivazione di una collaborazione per beneficiare delle competenze scientifiche e sperimentali del CREA e dei dati e delle competenze specialiste disponibili nel sistema FederBio.

**Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico**

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Codesto Comitato di indirizzo strategico, sarà composto da 2 componenti per FederBio e 2 per il CREA; le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale e consulenti, o di altre strutture territoriali ad esso collegato, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne FederBio del proprio personale o di esperti incaricati, organismi associati o società partecipate, anche attraverso Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca, iniziative di formazione e consulenza sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

#### **Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche**

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui al comma precedente, promuovono la sottoscrizione di convenzioni operative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

#### **Art. 6 - Oneri finanziari**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna delle parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti negli accordi operativi di cui all'art. 5.

#### **Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**



In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore e durata**

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 3 (tre) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 9 - Recesso**

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Art. 10 - Controversie e foro competente**

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente per materia e territorio.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali**

	<p>Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Protocollo, sono a carico della Parte richiedente.</p>	
	<p>Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della parte proponente.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13 - Protezione dei dati</b></p>	
	<p>Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.</p>	
	<p>Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.</p>	
	<p>Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.</p>	
	<p>Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.</p>	
	<p>In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto</p>	

di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di

legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima

della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo

13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali

conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono

anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra

descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati

personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica

o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 14 - Norme finali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti

dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 8, 12,

13.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai

sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna/

addì 12/01/2024

per il CREA

per FederBio

Il Commissario Straordinario

La Presidente

Dott. Mario PEZZOTTI

Maria Grazia MAMMUCCINI